

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 24 **del mese di** marzo
dell' anno 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bortolazzi Donatella	Assessore
3) Gazzolo Paola	Assessore
4) Marzocchi Teresa	Assessore
5) Melucci Maurizio	Assessore
6) Mezzetti Massimo	Assessore
7) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
8) Peri Alfredo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: MODIFICAZIONI ALLA DGR 135/2013 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEFINIZIONE, E GESTIONE DEL LIMITE DI INCREMENTO, DEL CORRISPETTIVO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI.

Cod.documento GPG/2014/357

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/357

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la direttiva 1999/31/CE del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti;
- la direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- la legge regionale del 23 dicembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti";
- la deliberazione di Giunta regionale dell'11 febbraio 2013, n. 135 relativa alla determinazione del corrispettivo di smaltimento per i rifiuti urbani ed assimilati in attuazione all'art. 16 della L.R. n. 23 del 2011;
- la circolare 6 agosto 2013 del Ministro dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare con la quale viene dichiarata la cessazione dell'efficacia della circolare 30 giugno 2009 dello stesso Ministro;
- la deliberazione di Giunta regionale del 3 febbraio 2014, n. 103 "Adozione della proposta di Piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006.";

Valutato:

- che l'effetto della citata circolare 6 agosto 2013 consisterà da un lato in un'accelerazione dei tempi previsti per la dismissione delle discariche di prossima chiusura con un corrispondente aumento di flussi di rifiuti ai termovalorizzatori e dall'altro in un immediato fabbisogno di investimenti connesso

all'esigenza di adeguare immediatamente con i necessari impianti di trattamento le discariche attive;

- che la veloce variazione del rapporto di rifiuti urbani trattati in impianti di termovalorizzazione rispetto a quelli in discarica con un aumento di flussi verso i primi e che l'adeguamento delle discariche destinate a rimanere in servizio comporteranno un imprevisto aumento di costi nel prossimo triennio;

- che tale aumento di costi potrebbe non risultare sostenibile in particolare per le aree di gestione di dimensione più ridotta nelle quali vi è una limitata possibilità di attutire tali aumenti attraverso la loro condivisione su una vasta platea di utenti e di impianti;

Considerato che:

- con nota protocollo PG.2014.0005830 del 10/01/2014 è stata effettuata la consultazione formale relativamente alla proposta di direttiva "Aggiornamento DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di soglia di aumento del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani";

- sono state acquisite agli atti le osservazioni inviate da Confservizi Emilia-Romagna, dal Tavolo Regionale dell'Imprenditoria, da Confindustria Emilia-Romagna, da ATERSIR e da ANCI Emilia-Romagna;

- le osservazioni pervenute sono state analizzate e consistono principalmente:

- nella richiesta da parte di ANCI Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, Tavolo Regionale dell'Imprenditoria di prevedere un'applicazione sperimentale del metodo di calcolo del corrispettivo per l'anno 2014;
- nella richiesta da parte di ATERSIR, ANCI Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna, Tavolo Regionale dell'Imprenditoria di prevedere un riesame del metodo di calcolo del corrispettivo per l'applicazione successiva all'anno 2014 attraverso approfondimenti e simulazioni sui criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi tra la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e quella dei rifiuti speciali utilizzando i dati nel frattempo resisi disponibili;
- nella considerazione da parte di ATERSIR e del Tavolo Regionale dell'Imprenditoria che il coefficiente k_{IFR} così come definito nella DGR n. 135 del 2013 non considera la dinamica evolutiva del capitale investito iniziale, tenuto conto che il corrispettivo di smaltimento viene determinato annualmente;

- nella richiesta da parte di ATERSIR di poter definire con i proprietari degli impianti di smaltimento per rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 16 della L.R. n. 23 del 2011 corrispettivi di smaltimento inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della formula della DGR n. 135 del 2013;
- nella richiesta da parte di ATERSIR di chiarire quale sia l'effetto della DGR n. 135 del 2013 su eventuali convenzioni e tariffe vigenti relative agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 16 della L.R. n. 23 del 2011;
- nella richiesta da parte di ATERSIR di precisare quale sia la decorrenza della DGR n. 1441 del 2013, prevedendo un inserimento graduale degli oneri di gestione post operativa delle discariche nel costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- nella richiesta da parte di ATERSIR di prevedere una modularità nell'applicazione degli oneri di mitigazione ambientale nel corrispettivo di smaltimento di cui alla DGR n. 135 del 2013;
- nella segnalazione da parte di ANCI dell'esigenza che la direttiva relativa all'attuazione dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 23 del 2011 tenga conto anche degli effetti del nuovo sistema di pianificazione regionale dei rifiuti conseguente all'adozione del PRGR 2014-2020 che avverrà nel corso del 2014;
- nella considerazione da parte di Confservizi Emilia-Romagna che non sia opportuna, in considerazione degli impatti sugli investimenti e sulla posizione finanziaria dei gestori, l'estensione da 5 a 10 anni del periodo di applicazione graduale del corrispettivo al fine di limitare l'incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati di cui alla DGR n. 135 del 2013 per rendere sostenibile l'impatto di tali costi nelle tariffe dei rifiuti;

Considerato necessario modificare la disciplina relativa al limite di incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati di cui alla DGR n. 135 del 2013 in modo tale da rendere sostenibile l'impatto di tali costi nelle tariffe dei rifiuti ed al contempo garantirne la copertura sebbene su di un arco temporale più ampio;

Preso atto della richiesta avanzata nel corso della seduta CAL del 20 marzo 2014 di inserire la previsione che "L'autorità di regolazione può altresì graduare il decremento del costo dello smaltimento derivante dall'applicazione della presente direttiva" motivando la proposta con la necessità di beneficiare di un

ulteriore elemento di flessibilità nella definizione dei CTS successivi;

Ritenuto opportuno integrare anche la suddetta previsione nella disciplina relativa al limite di incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui alla DGR n. 135 del 2013;

Considerato opportuno modificare il coefficiente k_{IFR} così come definito nella DGR n. 135 del 2013 al fine di tenere conto dell'evoluzione nel tempo della composizione effettiva del capitale investito totale con riferimento all'annualità di determinazione del corrispettivo di smaltimento, considerando quindi anche eventuali finanziamenti a fondo perduto successivi alla realizzazione iniziale dell'impianto e tenendo conto altresì, ai fini della valutazione di sostenibilità e rischio del capitale investito, del contributo dato alle stesse dagli ammortamenti riconosciuti in tariffa nelle annualità pregresse e da quelli garantiti dai conferimenti di rifiuti urbani agli impianti derivanti dalle tariffe future assicurate dalla pianificazione del PRGR vigente;

Considerate ragionevoli, e congrue rispetto allo stato delle informazioni gestionali disponibili, le richieste di ATERSIR, ANCI Emilia-Romagna, Confindustria Emilia-Romagna e Tavolo Regionale dell'Imprenditoria di riesaminare il metodo di calcolo del corrispettivo di smaltimento e di condurre approfondimenti e simulazioni sui criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi tra la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e quella dei rifiuti speciali utilizzando i dati nel frattempo resisi disponibili;

Considerato che è sempre possibile da parte di ATERSIR definire con i proprietari degli impianti di smaltimento per rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 16 della L.R. n. 23 del 2011 corrispettivi di smaltimento inferiori a quelli derivanti dall'applicazione della formula della DGR 135 del 2013 e, che pertanto, non occorre alcuna modifica normativa in proposito;

Considerato che la DGR n. 135 del 2013 non è una disciplina di regolazione dei contratti di servizio ed è esclusiva competenza di ATERSIR valutare la validità di eventuali contratti e tariffe vigenti relative agli impianti di smaltimento per rifiuti urbani ed assimilati di cui all'art. 16 della L.R. n. 23 del 2011 sulla base dell'analisi delle caratteristiche e dei contenuti degli stessi;

Considerato di non prevedere alcuna disposizione relativamente alla disciplina degli oneri per la gestione post operativa delle discariche per rifiuti urbani ed assimilati in quanto non pertinente con la DGR n. 135 del 2013 ed essendo, inoltre, già specificato dalla DGR n. 1441 del 2013 che, qualora tali oneri non siano compresi nel corrispettivo o nei fondi accantonati, ATERSIR provvede ad inserire i costi di competenza nel piano economico finanziario dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della stessa direttiva, ovvero dal 2014, nonché essendo già previsto in tale direttiva un loro riconoscimento graduale nel costo del servizio di gestione in caso di un incremento annuo superiore al 10%;

Considerato che la DGR n. 135 del 2013 prevede il riconoscimento nel corrispettivo di smaltimento degli oneri di mitigazione ambientale in base a quanto disposto dalla normativa nazionale e che lascia ad ATERSIR il compito di valutare quando tali oneri siano riconoscibili e, quindi, la relativa modalità di inserimento tra i costi del corrispettivo di smaltimento;

Considerato che la pianificazione del PRGR pone in essere un sistema di vincoli e garanzie sui flussi di rifiuti urbani ed assimilati e sugli impianti di trattamento e smaltimento su un arco temporale pluriennale definito che hanno effetti positivi sulla relativa componente di costo;

Ritenuto, quindi, opportuno:

- approvare le nuove disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani aggiornando conseguentemente la DGR n. 135 del 2013 con la sostituzione al paragrafo "Oggetto e finalità" delle Premesse dell'Allegato 1 "Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati" della DGR 135/2013 del periodo: "Qualora l'applicazione iniziale dei criteri di calcolo del corrispettivo ai sensi della presente direttiva comporti un incremento annuo del costo di smaltimento superiore al 10% rispetto all'anno precedente, essa può avvenire gradualmente in un periodo temporale di non più di cinque anni. L'autorità di regolazione competente potrà riconoscere gli interessi legali." con il seguente: "L'incremento annuo massimo del costo di smaltimento per area di gestione in applicazione dei criteri di calcolo del corrispettivo ai sensi della presente direttiva è pari al 10%. In caso di potenziale superamento di tale soglia il recupero dei costi oltre soglia avverrà negli anni successivi garantendo il rispetto del limite di aumento annuale del 10% ed il

riconoscimento degli interessi legali. L'autorità di regolazione competente potrà autorizzare il superamento del limite del 10% qualora non sia possibile il recupero dei costi oltre soglia in un periodo massimo di 10 anni. L'autorità di regolazione competente può, altresì, autorizzare il superamento del limite del 10% nell'anno di regolazione per un ammontare equivalente all'eventuale riduzione dell'insieme delle altre componenti tariffarie di costo. L'autorità di regolazione può altresì graduare il decremento del costo dello smaltimento derivante dall'applicazione della presente direttiva.”;

- modificare il coefficiente k_{IFR} così come definito nella DGR n. 135 del 2013 al fine di tenere conto dell'evoluzione nel tempo della composizione effettiva del capitale investito totale con riferimento all'annualità di determinazione del corrispettivo di smaltimento, considerando quindi anche eventuali finanziamenti a fondo perduto successivi alla realizzazione iniziale dell'impianto e tenendo conto altresì, ai fini della valutazione di sostenibilità e rischio del capitale investito, del contributo dato alle stesse dagli ammortamenti riconosciuti in tariffa nelle annualità pregresse e da quelli garantiti dai conferimenti di rifiuti urbani agli impianti derivanti dalle tariffe future assicurate dalla pianificazione del PRGR vigente, apportando le seguenti modifiche all'Allegato 1 "Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati" della DGR 135 del 2013:

- alla lettera C Ricavi da incentivi alle fonti rinnovabili del punto 5.2 Ricavi derivanti dalla produzione di energia è eliminato il paragrafo: "Per accedere agli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è necessario che venga riconosciuto all'impianto la qualifica di impianto alimentato da fonte rinnovabile (IAFR), qualifica riconosciuta dal GSE dietro il rispetto di determinate condizioni." ed è aggiunto in ultimo il seguente testo:

"Ricavi da altri incentivi alle fonti rinnovabili

Sono compresi i ricavi derivanti da altri eventuali incentivi alle fonti rinnovabili.”;

- al punto 6 Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, il testo dopo "potere calorifico inferiore medio pari a 2.300 kcal/kg." fino alla fine del punto stesso è sostituito dal seguente:

"Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento è anch'esso funzione dei quantitativi di rifiuti:

$$k_{RI} = \frac{RSU}{RSU + RS}$$

dove

RSU = quantità dei rifiuti urbani e assimilati (kg)

RS = quantità dei rifiuti speciali (kg)

Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili è dato dal seguente rapporto:

$$k_{IFR} = \frac{F_{FP} + F_{NFP} + AP_{URB} + \sum_{a=2014}^m AMM_{URB-PRGR_a}}{F}$$

dove

F_{FP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell'impianto (€)

F_{NFP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per investimenti successivi alla realizzazione dell'impianto (€)

AP_{URB} = ammortamenti pregressi riconosciuti in tariffa relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dall'anno di realizzazione al 2013, che potranno essere oggetto di stima da parte di ATERSIR sulla base dei dati pregressi di consuntivo di conferimento all'impianto di rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali o, qualora non disponibili, dei dati pregressi desumibili dalla pianificazione

$\sum_{a=2014}^m AMM_{URB-PRGR_a}$ = sommatoria degli ammortamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 2014 per il periodo previsto dal PRGR 2014-2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l'impianto, con m coincidente con l'anno di cessazione dei conferimenti pianificati ovvero con il 2020 quale termine del periodo di pianificazione. Nel caso di nuovi impianti potrà essere tenuto presente il conferimento all'impianto di rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali pianificato dal PRGR o dall'autorizzazione provinciale iniziale

F = capitale totale lordo investito relativo all'impianto (€)

Si osserva che per quanto attiene l'attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento ai rifiuti urbani ed assimilati non si considerano i quantitativi di

rifiuti trattati e le loro caratteristiche, bensì la modalità di finanziamento iniziale dell'impianto e la dinamica evolutiva del capitale investito tenendo conto degli eventuali nuovi investimenti e del rimborso del capitale dovuto agli ammortamenti assicurati dal conferimento di rifiuti urbani ed assimilati, in quanto tali incentivi sono finalizzati a consentire la realizzazione di certe tipologie di impianti che altrimenti potrebbero non risultare sostenibili per gli investitori privati.

Per una **discarica** la formula è:

$$CS_U = (CO + CK) \times k_{CO,CK} - (R_{ET} + R_{EE}) \times k_{ET,EE} - R_{IFR} \times k_{IFR}$$

dove

CS_U = corrispettivo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (€)

CO = costi operativi totali dell'impianto di smaltimento (€)

CK = costo d'uso del capitale totale dell'impianto di smaltimento, comprensivo di ammortamenti, accantonamenti, costo del capitale di debito e del capitale di rischio (€)

R_{ET} = ricavi totali da vendita di energia termica dell'impianto di smaltimento (€)

R_{EE} = ricavi totali da vendita di energia elettrica dell'impianto di smaltimento (€)

R_{IFR} = ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento (€)

$k_{CO,CK}$ = coefficiente di attribuzione dei costi operativi totali e del costo d'uso del capitale totale

$k_{ET,EE}$ = coefficiente di attribuzione dei ricavi da vendita di energia termica e di energia elettrica totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{IFR} = coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili totali ai rifiuti solidi urbani

Per quanto attiene la componente R_{IFR} valgono le considerazioni fatte nel caso di un termovalorizzatore.

Il coefficiente di attribuzione dei costi operativi totali e del costo d'uso del capitale totale ed il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da vendita di energia termica ed elettrica sono funzione dei quantitativi di rifiuti:

$$k_{CO,CK} = k_{ET,EE} = \frac{RSU}{RSU + RS}$$

dove

RSU = quantità dei rifiuti urbani e assimilati (kg)

RS = quantità dei rifiuti speciali (kg)

Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili è dato dal seguente rapporto:

$$k_{IFR} = \frac{F_{FP} + F_{NFP} + AP_{URB} + \sum_{a=2014}^m AMM_{URB-PRGR_a}}{F}$$

dove

F_{FP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell'impianto (€)

F_{NFP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per investimenti successivi alla realizzazione dell'impianto (€)

AP_{URB} = ammortamenti pregressi riconosciuti in tariffa relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dall'anno di realizzazione al 2013, che potranno essere oggetto di stima da parte di ATERSIR sulla base dei dati pregressi di consuntivo di conferimento all'impianto di rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali o, qualora non disponibili, dei dati pregressi desumibili dalla pianificazione

$\sum_{a=2014}^m AMM_{URB-PRGR_a}$ = sommatoria degli ammortamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 2014 per il periodo previsto dal PRGR 2014-2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l'impianto, con m coincidente con l'anno di cessazione dei conferimenti pianificati ovvero con il 2020 quale termine del periodo di pianificazione. Nel caso di nuovi impianti potrà essere tenuto presente il conferimento all'impianto di rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali pianificato dal PRGR o dall'autorizzazione provinciale iniziale

F = capitale totale lordo investito relativo all'impianto (€)

Si osserva che anche per quanto attiene l'attribuzione ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento ai rifiuti urbani e

assimilati valgono le considerazioni fatte nel caso di un termovalorizzatore.

Per le **altre tipologie di impianti** di cui all'art.16 della L.R. n.23 del 2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali si utilizza la formula generale ponendo i coefficienti di attribuzione k_{CO} , k_{CK} , k_{ET} , k_{EE} e k_{RI} pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e assimilati ed il quantitativo complessivo di rifiuti trattati ed il coefficiente di attribuzione k_{IFR} pari al rapporto individuato per i corrispettivi relativi ad inceneritori e discariche.”;

- sviluppare una nuova direttiva di aggiornamento della DGR n. 135 del 2013, tramite simulazioni ed approfondimenti basati sui dati di gestione nel frattempo resisi disponibili, riconsiderando i criteri di ripartizione dei costi e ricavi tra la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e quella dei rifiuti speciali adottati tenendo conto anche degli effetti del PRGR, e limitare conseguentemente la validità applicativa della DGR n. 135 del 2013 al solo anno di regolazione 2014;
- prevedere la costituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, composto da rappresentanti degli enti locali interessati e delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali regionali, con il compito di redigere un documento tecnico entro il 31 ottobre 2014, che possa fornire gli elementi necessari per l'adozione di una nuova direttiva di aggiornamento della DGR n. 135 del 2013, analizzando, anche sulla base di simulazioni condotte utilizzando i dati ATERSIR ed i dati del PRGR, i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi tra la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e quella relativa ai rifiuti speciali;

Considerato che in data 20 marzo 2014 con protocollo n. PG/2014/0077694 è stato acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23 del 2011;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente e Assessore finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di modificare la DGR 135 del 2013 con la sostituzione al paragrafo "Oggetto e finalità" delle Premesse dell'Allegato 1 "Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati" del periodo: "Qualora l'applicazione iniziale dei criteri di calcolo del corrispettivo ai sensi della presente direttiva comporti un incremento annuo del costo di smaltimento superiore al 10% rispetto all'anno precedente, essa può avvenire gradualmente in un periodo temporale di non più di cinque anni. L'autorità di regolazione competente potrà riconoscere gli interessi legali.", con il seguente: "L'incremento annuo massimo del costo di smaltimento per area di gestione in applicazione dei criteri di calcolo del corrispettivo ai sensi della presente direttiva è pari al 10%. In caso di potenziale superamento di tale soglia il recupero dei costi oltre soglia avverrà negli anni successivi garantendo il rispetto del limite di aumento annuale del 10% ed il riconoscimento degli interessi legali. L'autorità di regolazione competente potrà autorizzare il superamento del limite del 10% qualora non sia possibile il recupero dei costi oltre soglia in un periodo massimo di 10 anni. L'autorità di regolazione competente può, altresì, autorizzare il superamento del limite del 10% nell'anno di regolazione per un ammontare equivalente all'eventuale riduzione dell'insieme delle altre componenti tariffarie di costo. L'autorità di regolazione può altresì graduare il decremento del costo dello smaltimento derivante dall'applicazione della presente direttiva.";

2. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato 1 "Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati" della DGR 135 del 2013:

- alla lettera C Ricavi da incentivi alle fonti rinnovabili del punto 5.2 Ricavi derivanti dalla produzione di energia è eliminato il paragrafo: "Per accedere agli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è necessario che venga riconosciuto all'impianto la qualifica di impianto alimentato da fonte rinnovabile (IAFR), qualifica riconosciuta dal GSE dietro il rispetto di determinate condizioni." ed è aggiunto in ultimo il seguente testo:
"Ricavi da altri incentivi alle fonti rinnovabili
Sono compresi i ricavi derivanti da altri eventuali incentivi alle fonti rinnovabili.";
- al punto 6 Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, il testo dopo "potere calorifico inferiore

medio pari a 2.300 kcal/kg." fino alla fine del punto è sostituito dal seguente:

"Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali derivanti dal recupero dei rifiuti da incenerimento è anch'esso funzione dei quantitativi di rifiuti:

$$k_{RI} = \frac{RSU}{RSU + RS}$$

dove

RSU = quantità dei rifiuti urbani e assimilati (kg)

RS = quantità dei rifiuti speciali (kg)

Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili è dato dal seguente rapporto:

$$k_{IFR} = \frac{F_{FP} + F_{NFP} + AP_{URB} + \sum_{a=2014}^m AMM_{URB-PRGR_a}}{F}$$

dove

F_{FP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell'impianto (€)

F_{NFP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per investimenti successivi alla realizzazione dell'impianto (€)

AP_{URB} = ammortamenti pregressi riconosciuti in tariffa relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dall'anno di realizzazione al 2013, che potranno essere oggetto di stima da parte di ATERSIR sulla base dei dati pregressi di consuntivo di conferimento all'impianto di rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali o, qualora non disponibili, dei dati pregressi desumibili dalla pianificazione

$\sum_{a=2014}^m AMM_{URB-PRGR_a}$ = sommatoria degli ammortamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 2014 per il periodo previsto dal PRGR 2014-2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l'impianto, con m coincidente con l'anno di cessazione dei conferimenti pianificati ovvero con il 2020 quale termine del periodo di pianificazione. Nel caso di nuovi impianti potrà essere tenuto presente il conferimento all'impianto di rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali pianificato dal PRGR o dall'autorizzazione provinciale iniziale

F = capitale totale lordo investito relativo all'impianto (€)

Si osserva che per quanto attiene l'attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento ai rifiuti urbani ed assimilati non si considerano i quantitativi di rifiuti trattati e le loro caratteristiche, bensì la modalità di finanziamento iniziale dell'impianto e la dinamica evolutiva del capitale investito tenendo conto degli eventuali nuovi investimenti e del rimborso del capitale dovuto agli ammortamenti assicurati dal conferimento di rifiuti urbani ed assimilati, in quanto tali incentivi sono finalizzati a consentire la realizzazione di certe tipologie di impianti che altrimenti potrebbero non risultare sostenibili per gli investitori privati.

Per una **discarica** la formula è:

$$CS_U = (CO + CK) \times k_{CO,CK} - (R_{ET} + R_{EE}) \times k_{ET,EE} - R_{IFR} \times k_{IFR}$$

dove

CS_U = corrispettivo di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati (€)

CO = costi operativi totali dell'impianto di smaltimento (€)

CK = costo d'uso del capitale totale dell'impianto di smaltimento, comprensivo di ammortamenti, accantonamenti, costo del capitale di debito e del capitale di rischio (€)

R_{ET} = ricavi totali da vendita di energia termica dell'impianto di smaltimento (€)

R_{EE} = ricavi totali da vendita di energia elettrica dell'impianto di smaltimento (€)

R_{IFR} = ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento (€)

k_{CO,CK} = coefficiente di attribuzione dei costi operativi totali e del costo d'uso del capitale totale

k_{ET,EE} = coefficiente di attribuzione dei ricavi da vendita di energia termica e di energia elettrica totali ai rifiuti solidi urbani e assimilati

k_{IFR} = coefficiente di attribuzione dei ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili totali ai rifiuti solidi urbani

Per quanto attiene la componente R_{IFR} valgono le considerazioni fatte nel caso di un termovalorizzatore.

Il coefficiente di attribuzione dei costi operativi totali e del costo d'uso del capitale totale ed il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da vendita

di energia termica ed elettrica sono funzione dei quantitativi di rifiuti:

$$k_{CO,CK} = k_{ET,EE} = \frac{RSU}{RSU + RS}$$

dove

RSU = quantità dei rifiuti urbani e assimilati (kg)

RS = quantità dei rifiuti speciali (kg)

Il coefficiente di attribuzione dei ricavi totali da incentivi netti da fonti rinnovabili è dato dal seguente rapporto:

$$k_{IFR} = \frac{F_{FP} + F_{NFP} + AP_{URB} + \sum_{a=2014}^m AMM_{URB-PRGR_a}}{F}$$

dove

F_{FP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per la realizzazione iniziale dell'impianto (€)

F_{NFP} = finanziamenti pubblici a fondo perduto per investimenti successivi alla realizzazione dell'impianto (€)

AP_{URB} = ammortamenti pregressi riconosciuti in tariffa relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati dall'anno di realizzazione al 2013, che potranno essere oggetto di stima da parte di ATERSIR sulla base dei dati pregressi di consuntivo di conferimento all'impianto di rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali o, qualora non disponibili, dei dati pregressi desumibili dalla pianificazione

$\sum_{a=2014}^m AMM_{URB-PRGR_a}$ = sommatoria degli ammortamenti relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dal 2014 per il periodo previsto dal PRGR 2014-2020 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati presso l'impianto, con m coincidente con l'anno di cessazione dei conferimenti pianificati ovvero con il 2020 quale termine del periodo di pianificazione. Nel caso di nuovi impianti potrà essere tenuto presente il conferimento all'impianto di rifiuti urbani e assimilati e rifiuti speciali pianificato dal PRGR o dall'autorizzazione provinciale iniziale

F = capitale totale lordo investito relativo all'impianto (€)

Si osserva che anche per quanto attiene l'attribuzione ricavi da incentivi netti da fonti rinnovabili dell'impianto di smaltimento ai rifiuti urbani e

assimilati valgono le considerazioni fatte nel caso di un termovalorizzatore.

Per le **altre tipologie di impianti** di cui all'art.16 della L.R. n.23 del 2011 che trattano esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti urbani e speciali si utilizza la formula generale ponendo i coefficienti di attribuzione k_{CO} , k_{CK} , k_{ET} , k_{EE} e k_{RI} pari al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e assimilati ed il quantitativo complessivo di rifiuti trattati ed il coefficiente di attribuzione k_{IFR} pari al rapporto individuato per i corrispettivi relativi ad inceneritori e discariche.”;

3. di sviluppare una nuova direttiva di aggiornamento della DGR n. 135 del 2013, tramite simulazioni ed approfondimenti basati sui dati di gestione nel frattempo resisi disponibili, riconsiderando i criteri di ripartizione dei costi e ricavi tra la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e quella dei rifiuti speciali adottati tenendo conto anche degli effetti del PRGR, e limitare conseguentemente la validità applicativa della DGR n. 135 del 2013 al solo anno di regolazione 2014;

4. di dare mandato alla Direzione Generale Ambiente e difesa del suolo e della costa di costituire un gruppo di lavoro interistituzionale, composto da rappresentanti degli enti locali interessati e delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali e sindacali regionali, con il compito di redigere un documento tecnico entro il 31 ottobre 2014, che possa fornire gli elementi necessari per l'adozione di una nuova direttiva di aggiornamento della DGR n. 135 del 2013, analizzando, anche sulla base di simulazioni condotte utilizzando i dati ATERSIR ed i dati del PRGR, i criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi tra la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e quella relativa ai rifiuti speciali;

5. di pubblicare per estratto la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/357

data 05/03/2014

IN FEDE

Giuseppe Bortone

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'